

Silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di VIA per un progetto fotovoltaico

T.A.R. Veneto, Sez. IV 25 febbraio 2025, n. 265 - Raiola, pres.; Orlandi, est. - Chiron Energy SPV 10 S.r.l. (avv.ti Parola, Leonforte) c. Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di VIA per un progetto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il 22 settembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito denominato in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, *breviter* "MASE") ha acquisito al proprio protocollo l'istanza avanzata dalla società Chiron Energy SPV 10 S.r.l. (di seguito "Chiron") per la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare nei Comuni di Cona (PD) e di Correzzola (VE).

Il progetto riguarda un impianto con una potenza nominale complessiva 27,86 MW distribuito su cinque lotti ricadenti nel territorio di Cona e comprende le opere di connessione alla rete elettrica nazionale da realizzarsi nel territorio di Correzzola.

2. Il Ministero, con nota del 25 gennaio 2023, ha comunicato alla società proponente e alle Amministrazioni interessate di ritenere l'istanza procedibile e ha dato avvio alla fase istruttoria, precisando di avere pubblicato sul proprio sito istituzionale la documentazione allegata all'istanza.

Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il caricamento della documentazione sul portale del MASE e la conseguente fase della consultazione al pubblico prevista dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cod. amb.) ha avuto avvio dal 26 aprile 2023.

3. Il Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale PNRR, con atto del 27 luglio 2023, ha rilasciato il proprio parere positivo corredato da prescrizioni; il Comune di Cona ha assunto le deliberazioni consiliari di modifica della destinazione urbanistica e di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (rispettivamente deliberazioni 21 luglio 2023 n. 19 e 21 settembre 2023 n. 30); l'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ha espresso il parere positivo di compatibilità idraulica con atto del 18 novembre 2024; la Città Metropolitana di Venezia il 6 marzo 2023 ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, dal punto di vista viabilistico; la Regione Veneto, con atto del 27 febbraio 2023 ha avanzato una richiesta di chiarimenti.

4. Il 23 aprile 2024 la società ha prodotto la documentazione progettuale aggiornata, completa delle integrazioni richieste dalla Regione.

5. Il 16 maggio 2024 la documentazione da ultimo prodotta è stata pubblicata sul portale del MASE per la consultazione pubblica.

6. Con missive del 18 settembre 2024 e del 18 dicembre 2024 la società Chiron ha sollecitato il Ministero a definire il procedimento di VIA.

7. Stante il persistere dell'inerzia ministeriale, con ricorso notificato il 14 gennaio 2025 e depositato in pari data, la società ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero sull'istanza di VIA e la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.

Il ricorso si affida al seguente motivo:

"Motivo primo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23, 24, 25 del d.lgs. n.152/2006 - Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 2-bis della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile - Violazione del Regolamento UE/2022/2057 e della Direttiva 2009/28/CE, Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della UE (Carta di Nizza)".

La società Chiron lamenta che il MASE non avrebbe concluso il procedimento di VIA nonostante siano decorsi i termini scanditi dalla legge che in tale materia sono perentori, avuto riguardo a quanto dispone l'art. 25, comma 7, cod. amb..

In particolare, verrebbe in rilievo la scansione procedimentale fissata dall'art. 25, comma 2-bis, cod. amb. secondo cui: la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si deve esprimere predisponendo lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero; nei successivi trenta giorni il direttore generale del MASE deve adottare il provvedimento di VIA previa acquisizione del competente direttore generale del Ministero



della cultura entro il termine di venti giorni.

Nel caso di specie, andrebbero tenute presenti le seguenti date: 22 settembre 2022, data di acquisizione dell'istanza di VIA da parte del Ministero; 26 aprile 2023, data di pubblicazione della documentazione completa sul sito istituzionalmente dedicato e avvio della prima fase di consultazione pubblica; 16 maggio 2024 avvio della prima fase di consultazione pubblica a seguito delle integrazioni documentali; 31 maggio 2024, data di conclusione della fase di consultazione quindici giorni dopo la pubblicazione dell'anzidetta documentazione, secondo quanto prevede l'art. 24, comma 5, cod. amb. per i progetti come quello per cui è causa; 1 luglio 2024, data di trenta giorni successiva alla conclusione della fase di consultazione; 1 agosto 2024, data di trenta giorni successiva entro la quale il direttore generale del MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA.

Sarebbe inutilmente decorso anche il periodo di centotrenta giorni, seguito da ulteriori trenta giorni, decorrente dalla data di avvio della consultazione pubblica parimenti considerato dall'art. 25, comma 2-bis, cod. amb..

Secondo la ricorrente, nel caso di specie troverebbe addirittura applicazione l'art. 22, comma 1, lett. b), del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*), secondo cui *"i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo"*.

La società ricorrente evidenzia che, nella materia in questione, l'obbligo di concludere il procedimento va riguardato alla luce dello speciale *favor* che la normativa eurolunitaria riserva alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia e alla luce della normativa, pure di rango eurolunitario, che richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabili.

La ricorrente chiede quindi che sia accertata l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MASE; che sia dichiarato l'obbligo del medesimo Ministero di provvedere in modo espresso sull'istanza di VIA entro un termine espresso; che sia nominato sin da subito un Commissario *ad acta* che provveda per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

8. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con atto di mero stile, a mezzo del quale ha domandato il rigetto del ricorso.

9. All'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025, esaurita la discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, come da separato verbale.

10. Il ricorso merita accoglimento.

Infatti il Collegio ritiene che la scansione temporale ivi ricostruita, che riconduce all'1 agosto 2024 la data entro la quale il MASE avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza di VIA, risponda alla scansione temporale prevista dall'art. 25, comma 2-bis, cod. amb..

Rileva inoltre il Collegio che, come pure prospettato nel ricorso, è decorso anche il termine, anch'esso indicato nella norma da ultimo citata, di centotrenta giorni cui ne vanno aggiunti ulteriori trenta, dalla data di pubblicazione degli elaborati progettuali sul portale del MASE.

Da questo punto di vista, considerando come *dies a quo* il 16 maggio 2024, la scadenza va calcolata al 23 ottobre 2024.

Avuto riguardo a quanto dispone l'art. 25, comma 7, cod. amb., viene in rilievo un termine perentorio, che l'Amministrazione non ha rispettato (sulla perentorietà di siffatto termine, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; T.A.R. Veneto, sez. IV, 30 luglio 2024, n. 2108; T.A.R. Puglia, Sez. II, 22 aprile 2024, n. 500).

Tanto basta ad accogliere la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm..

14. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento avviato dalla società ricorrente con la nota acquisita il 22 settembre 2022 al protocollo dello stesso Ministero che, in vista dell'adempimento di tale obbligo, va quindi condannato ad adottare un provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione, con contestuale nomina di Commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Padova, con facoltà di delega a Dirigente della medesima Prefettura, che in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine di novanta giorni dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione di apposita istanza della parte interessata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto così dispone:

a) ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere, nei termini e nei sensi di cui in motivazione, il procedimento di VIA attivato dalla società ricorrente con la nota acquisita al proprio protocollo il 22 settembre 2022;

b) nomina quale Commissario *ad acta* il Prefetto di Padova, con facoltà di delega a Dirigente della medesima Prefettura, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione qualora il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento;

c) condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a pagare alla società Chiron Energy SPV 10 S.r.l la somma di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Dispone che la Segreteria della Sezione: trasmetta la presente decisione, ai sensi e per le valutazioni di cui all'art. 2, comma 9, della L. 7 agosto 1990 n. 241, all'Organismo di valutazione interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; trasmetta in via telematica la presente decisione, qualora passata in giudicato, alla Corte dei Conti competente per il Lazio, ex art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

